



## **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021**

La proposta del presente piano è stata:

1. elaborata dal “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, Avv. Nicola Brenna, nominato con deliberazione consiliare del 15.12.2016;
2. discussa dal Consiglio dell’Ordine ed approvata con deliberazione in data 17/01/2019. La proposta così approvata è stata poi pubblicata sul sito web del Consiglio, nei termini di legge.

### **Avvertenze metodologiche**

Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e gli altri documenti elaborati dall’ANAC.

*Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all’indirizzo PEC istituzionale che è: [ord.lecco@cert.legalmail.it](mailto:ord.lecco@cert.legalmail.it) , indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.*



## **Presentazione**

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013 (come modificati dal d.lgs. 97/2016), nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e con i conseguenti Aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione (da ultimo la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018).

I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili e “in quanto compatibili”, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

Infatti, stante l'attuale assenza di “linee guida” specifiche per gli Ordini ed i Collegi professionali da parte dell'ANAC, l'Ordine, in continuità con quanto fatto nel corso degli scorsi anni ed in aderenza al dettato normativo “compatibile” ha voluto elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti sviluppati nelle diverse sezioni, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei.

Per rendere agevole la consultazione del documento il presente Piano si articola in due sezioni separate specificamente dedicate, ancorché coordinate l'una con l'altra, ciascuna con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO**

23900 LECCO – Corso P. Sposi 27-F - Tel. 0341/368210 Fax 0341/360683 - [www.ordineavvocati.lecco.it](http://www.ordineavvocati.lecco.it)

**SEZIONE I**  
**La Prevenzione**  
**della Corruzione**



## Sezione I – La Prevenzione della Corruzione

1. Introduzione
2. Quadro normativo
3. Elenco dei reati
4. La metodologia seguita
5. Le misure di carattere generale
6. Il c.d. *whistleblowing*
7. La formazione e la comunicazione

## Sezione II – La Trasparenza

Parte Speciale: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi



## 1. INTRODUZIONE

Il presente aggiornamento del PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, ferme restando le precisazioni anticipate nella Presentazione, è stato redatto tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

Rammentiamo anche in questa occasione come il Consiglio dell'Ordine svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte al di fuori del Distretto di Corte di Appello.

In particolare e per quanto possa occorrere si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta delle dichiarazioni dallo stesso fornito. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; tuttavia il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organismo Interno di Vigilanza (OIV) stante la mancata indicazione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del D.Lgs. n. 150/2009, recante Attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; **né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.**

Il RPCT dell'Ordine di Lecco è il Consigliere dell'Ordine avv. Nicola Brenna nominato con deliberazione consiliare del 15.12.2016.

La nomina di un consigliere è stata decisa in conformità alle deroghe previste dal già citato Piano Nazionale Anti Corruzione (Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016), in quanto l'Ordine di Lecco non ha, tra i suoi dipendenti, che sono in numero di 4, alcun dirigente né figura apicale che possa rivestire l'incarico. Si precisa che il Consigliere Brenna non ricopre la carica di Presidente, né di



Segretario o tesoriere, coerentemente con quanto previsto dal Piano nazionale Anticorruzione.

Il RPCT dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

## **1.1. Struttura del Piano e suoi obiettivi**

Il Presente Piano integrato è strutturato nel modo seguente.

1) Una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;

2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

## **1.2. Destinatari del Piano**

Sulla base delle indicazioni contenute nella normativa applicabile in materia, sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPC:

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine;
2. il personale dell'Ordine;
3. i componenti (anche esterni) delle Commissioni e del Comitato Pari Opportunità;
4. i consulenti;
5. i/il revisori/e dei conti (se e ove nominati);
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture,

Ai soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Lecco in carica fino al 31 dicembre 2018 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013. Non hanno, invece, rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013].



## Consiglio dell'Ordine

<https://ordineavvocati.lecco.it/ordine/>

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione/dichiarazioni-attestatati/>

## Personale dipendente

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione/dichiarazioni-attestatati/dichiarazioni-dipendenti/>

**Soggetti nominati Componenti Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** in carica fino al 31 dicembre 2018 i quali hanno depositato in Segreteria il proprio curriculum

<https://ordineavvocati.lecco.it/ordine/>

**Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza** in carica fino al 31 dicembre 2018 i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae* autorizzandone la pubblicazione.

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione/dichiarazioni-attestatati/dichiarazioni-fornitori/>

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione/dichiarazioni-attestatati/dichiarazioni-consulenti/>

**Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 97/2016.**

<b>Componente</b> ( nome e cognome)	<b>Compito affidato</b>	<b>Delibera consiliare con cui è stato affidato l'incarico</b>
Massimiliano Gerosa	Responsabile ex art. 10 del D.Lgs n. 33/2013	24/01/2018



## 2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125;
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;





- La delibera n. 1309/2016 del 28/12/2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013».
- La delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».
- La delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»
- La delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”

Per l'individuazione delle aree a rischio sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014.

### 3. ELENCO DEI REATI

Si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.



- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 322 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della Legge n. 190/2012 **comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

*“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

## 4. LA METODOLOGIA SEGUITA

### **- Analisi del contesto esterno**

Si richiamano gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

I dati contenuti nella “Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

I dati relativi alla Regione Lombardia si trovano dalla pagina 308 della relazione di cui sopra.

Sul sito web del Governo Italiano è stato pubblicato un elenco di tali relazioni per gli anni dal 2011 al 2016

<http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

### **- Analisi del contesto interno**

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al



corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

\* \* \*

Anche per questa versione di aggiornamento, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

## **Pianificazione e previsione**

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC.

L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due aree:

- area giuridica: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
- area gestionale: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

- 1) i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- 2) i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

**Tabella 1 – Elenco processi**

Area	Processo
area giuridica	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza
	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione
	Attività in materia di conciliazione



area gestionale: personale e contabilità	Gestione del personale e consulenti
	Affidamenti di lavori beni e servizi

## **Analisi dei rischi**

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA 2016 ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, il gruppo di lavoro ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione e/o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente.;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività, oltre ad i riferimenti contenuti nel Piano nazionale Anticorruzione 2016, hanno consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente.

Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati.

### **Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano e negli allegati.**

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, il gruppo di lavoro ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.



Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

### **Progettazione del sistema di trattamento del rischio**

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, il gruppo di lavoro ha provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, il gruppo di lavoro ha confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.



## Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Collegio dell'Ente per l'approvazione.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

La presente versione PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Lecco 2019-2021 viene approvato e deliberato nella seduta del Consiglio del 17 gennaio 2019.

## Monitoraggio

Il monitoraggio viene condotto su base trimestrale dal RPC.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica circa l'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPC si è avvalso di un Gruppo di studio e lavoro in seno al Consiglio dell'Ordine istituito ad hoc.

Il RPC ha elaborato la strategia di prevenzione della corruzione (valutazione e trattamento del rischio), nonché monitorato l'attuazione del PTPC e il livello di efficacia delle misure di prevenzione adottate. Per questo secondo aspetto, è stato eseguito con cadenza periodica il controllo delle misure attuate e le



eventuali criticità da segnalare al fine di prevenire o eliminare “malfunzionamenti”. Ciò anche in relazione al monitoraggio delle violazioni del Codice di comportamento.

Il RPCT riferisce al Consiglio sull’esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell’informazione.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine differito dall’ANAC del 31 gennaio 2019, previa presentazione al Consiglio.

## **5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE**

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l’organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall’Ordine;
- b) l’informatizzazione dei processi;
- c) l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

### **5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con la specifica sezione del Piano**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività dell’Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un’importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT.

Considerata l’importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall’Ordine per prevenire la corruzione, il PTPCT è pubblicato sul sito web dell’Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da



permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito web dell'Ente.

<https://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/>

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPC eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

## **5.2 Il codice di comportamento**

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.". In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di principi di comportamento" in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCP e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale





che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il presente PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti "pratici" che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.

In data 25 maggio 2015 il Consiglio dell'Ordine, con propria deliberazione, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti.

<https://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione/codice-di-comportamento/>

### **5.3 Le misure specifiche**

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l'ANAC nel PNA 2016 ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovvero:

- la formazione professionale continua;
- il rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio sono state riportate, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, evidenziando che l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi.

\* \* \*

#### **a) La Formazione professionale continua**

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.



Per il trattamento di questa specifica area di rischio, l'ANAC ha concentrato la propria attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

#### *Possibili eventi rischiosi:*

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato
- rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

#### *Possibili misure*

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione.

Nello specifico di come tale area di rischio viene gestita e trattata da Codesto Ordine si ricorda che la Formazione Continua è disciplinata dal [Regolamento 16 luglio 2014, n. 6](#) - *Formazione Continua* pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense il 28 ottobre 2014 - in vigore dal 1° gennaio 2015 nel testo aggiornato con le modifiche apportate dal CNF nelle sedute del 30/07/2015, 19/02/2016, 16/12/2016).



Si rimanda poi alla specifica sezione dedicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Lecco:

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/formazione-continua-doc/>

ove è specificamente pubblicato il Regolamento per la formazione adottato in data 3 aprile 2017 e tutta la modulistica connessa.

\* \* \*

## **b) L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

Il parere di congruità, ricorda l'Autorità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Le possibili misure suggerite sono:

- adozione di un regolamento interno in coerenza con la Legge n. 241/1990 che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Al riguardo, l'Ordine ha adottato uno specifico regolamento in coerenza con Legge n. 241/1990 volto ad individuare i requisiti che deve possedere la domanda e le modalità di istruttoria della richiesta, garantendo in tal modo un trasparente iter, il cui esito finale è comunicato agli interessati.

Si rimanda poi alla specifica sezione dedicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Lecco:

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/modulistica-varia/>

ove è specificamente pubblicato il detto Regolamento e tutta la modulistica connessa.

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio una volta pubblicate le specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA 2016.

\* \* \*

## **c) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**



L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

L'Ordine non ha, fino ad oggi, provveduto a nomine o indicazioni di professionisti per qualsivoglia incarico. Ciò nonostante, ha individuato con delibera Consigliare i criteri per l'attribuzione dell'incarico, come di seguito identificati: competenza, esperienza e rotazione (delibera 13/11/2017).

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio una volta pubblicate le specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA 2016.

## **5.4 La normativa antiriciclaggio**

L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che *“(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi”*.

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%9CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/0484566b-2262-44eb-852f-baed88d668cc>

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+per+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2>

## **5.5. Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)**

Lo scorso 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di



protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel nuovo PNA.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)8.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato «Qualità delle informazioni» che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Con Delibera del 21.05.2019, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ha nominato quale «DPO» l'Avv. Alice Pisapia (Cod. Fisc.: PSPLCA82T52F205E) al quale sono assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all'art. 39 del regolamento UE 2016/679 ed ha altresì disposto di



## 6. IL C.D. “WHISTLEBLOWING”

Il meccanismo del c.d. “whistleblowing” è presente fra le misure volte a rafforzare l’azione di prevenzione della corruzione, in ossequio ed ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPC che ne assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RCP, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell’Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall’art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l’identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da Codesto Ordine, è conforme alle previsioni contenute nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”.

Come già evidenziato nella relazione del RPCT pubblicata nel termine del 31 gennaio 2018, è stata attivata la procedura per la raccolta delle segnalazioni ai sensi della normativa indicata e sono stati pubblicati sul sito appositi modelli di segnalazione. Non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre, è stata pubblicata la [legge 179/2017](#) del 30 novembre “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell’interesse dell’integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro. Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all’Anac;
- sotto forma di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La legge evidenzia, all’art.1, che l’identità del segnalante non può essere rivelata. Nello specifico:

- nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;



- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per rafforzare l'impianto normativa, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie

Peraltro, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte del RPCT e del Presidente del Consiglio.

È comunque obiettivo di Codesto Ordine adeguare nel corso dell'anno le previsioni di tutela già in atto sulla base di quanto disposto dalla norma di legge primaria sopra ricordata.

Ad oggi, come è stato attestato anche nella Relazione Annuale del RPCT, non sono pervenute segnalazioni.

## **7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

È prevista, anche per il triennio 2019 – 2021, l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stato consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso (del D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Ogni dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, hanno sottoscritto una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Peraltro, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, si ritiene che l'attuale formulazione del codice sia sufficientemente dettagliata.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli appalti;
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- Codice di comportamento dei dipendenti.

### **7.1 La rotazione del personale**

Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una



misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine, considerata la sua struttura e il numero dei dipendenti.

Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano dar origine a reati connessi alla corruzione. Va inoltre precisato che la normativa ordinistica non permette né ai dipendenti, né ai Dirigenti (nel caso dell'Ordine di Lecco non presenti) autonomia decisionale. Ogni decisione o autorizzazione alla spesa deve passare dal Consiglio. Anche il Consiglio stesso può deliberare soltanto nei termini economici dettati dal Regolamento di Contabilità e dal Bilancio che viene approvato dalla Assemblea degli iscritti. Tutto questo rende quasi nullo il rischio di corruzione, anche alla luce delle ultime disposizioni in materia di appalti e contratti.

## **7.2 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'ANAC, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'ANAC in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, l'Ente verifica, per il tramite del RPCT il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata,





sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, decreto legislativo n.165/2001.

Il PNA 2018 sancisce la correttezza delle procedure adottate da Codesto Ordine evidenziando che “Nei PTPC, quale misura volta a implementare l’attuazione dell’istituto, potrebbe essere previsto l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma”.



## **SEZIONE II**

### **la Trasparenza**



## 8. INTRODUZIONE

In questa sezione dedicata alla Trasparenza l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2019-2021, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, quest'ultima come riferimento di massima, non essendo ancora state pubblicate le Linee Guida specifiche per gli Ordini ed i Collegi Professionali), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

La complessità della normativa e delle successive linee guida dell'ANAC, emanate solo il 29/12/2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, verrà svolta una specifica attività di formazione a supporto dell'implementazione degli istituti stessi e cioè:

- **l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. n. 33/2013;**
- **l'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ordine, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.**

Questi due istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n. 190/2012.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Nel PNA 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT.

Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA *«costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»*.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente “apposita sezione”, espressamente dedicata alla Trasparenza.

## 9. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza è stata realizzata la Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio dell'Ordine

La Sezione Amministrazione Trasparente ha un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che



trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive ( in parentesi l'articolo di riferimento del D.Lgs. n. 33/2013).

#### ▪ **Atti di carattere normativo e amministrativo generale ( Art. 12)**

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio, rintracciabili all'interno del sito ai seguenti "collegamenti":

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/modulistica-varia/>

#### ▪ **Dati concernenti i componenti dei consigli ed i titolari di incarichi dirigenziali (Art. 14)**

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/>

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013<sup>1</sup>.

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione/dichiarazioni-attestate/dichiarazioni-consiglieri/>

#### ▪ **Dati concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (Art. 15)**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013.

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione/dichiarazioni-attestate/dichiarazioni-consulenti/>

#### ▪ **Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)<sup>2</sup>.**

La pagina web riporta i bilanci dove è possibile individuare i costi del personale. L'indicazione non è ripartita per fasce delle aree professionali in ragione dell'organico limitato.

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/bilancio/>

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/bilancio/>

---

<sup>1</sup> Ai componenti il Consiglio non si applicano le restanti previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, nella parte in cui si stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il D.Lgs. n. 97/2016, infatti, ha per un verso ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013], estendendo però tale obbligo ai titolari di incarichi dirigenziali

<sup>2</sup> L'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 101/2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013 anche per come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.



▪ **Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)**

NON APPLICABILE

▪ **Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)<sup>3</sup>**

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/conferimento-incarichi/> (attualmente in corso di realizzazione sul sito)

▪ **Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26)<sup>4</sup> con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (Art. 27)**

▪ <https://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/pagamenti/> (attualmente in corso di realizzazione sul sito)

▪ **Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)**

La pagina contiene i *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/bilancio/>

▪ **Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)**

Nessun immobile in carico. L'Ordine è titolare di conti correnti presso le seguenti banche: Banca Popolare di Sondrio, Banca Prossima, Banca Unicredit, filiali di Lecco.

▪ **Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)**

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione/dichiarazioni-atteati/dichiarazioni-consiglieri/>

▪ **Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)**

non è possibile indicare i costi in modo analitico dato il limitato organico dell'Ente

I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente sono immediati

<sup>3</sup> Gli obblighi di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del D.Lgs. n. 97/2016 che ha eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 33/2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

<sup>4</sup> L'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016, intervenendo sull'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al RPCT in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.



per ciò che concerne la gestione ordinaria e nei tempi previsti dai regolamenti per quanto attiene l'emissione di provvedimenti amministrativi.

▪ **Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)**

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

per il gratuito patrocinio si veda modulistica al collegamento:

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/gratuito-patrocinio/>

per iscrizione all'albo ed al registro si veda modulistica al collegamento:

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/iscrizioni-cancellazioni/>

per la formazione delle commissioni si veda il collegamento:

<http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/>

- b) per il gratuito patrocinio l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è costituita dalla Commissioni indicata al collegamento <http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/>. Il Procedimento viene affidato all'istruttoria del singolo Consigliere, incaricato a rotazione, e il provvedimento viene assunto con delibera collegiale.

per le iscrizioni all'albo e al registro l'istruttoria è svolta dal Segretario indicata al collegamento <http://ordineavvocati.lecco.it/ordine/>. Il Procedimento viene assunto con delibera collegiale.

- c) i recapiti del Segretario e dei Consiglieri componenti delle Commissioni sono rintracciabili nell'elenco indicato al collegamento

<http://pubblico.sferabit.com/servizi/alboonline/index.php?id=1067;>

l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale è il Consiglio con delibera collegiale;

- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, sono pubblicati ai collegamenti:

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/gratuito-patrocinio/>

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/iscrizioni-cancellazioni/>

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/modulistica-varia/>

gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze, sono indicati alla pagina:

[http://ordineavvocati.lecco.it/contatti/;](http://ordineavvocati.lecco.it/contatti/)

- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;



<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/modulistica-varia/>

- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

i termini sono stabiliti dai regolamenti che sono rintracciabili al seguente collegamento:

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/gratuito-patrocinio/>

- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

i procedimenti in parola sono quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato e all'iscrizione all'albo e al registro dei praticanti come da modelli indicati ai collegamenti:

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/iscrizioni-cancellazioni/>

<https://ordineavvocati.lecco.it/documenti/gratuito-patrocinio/>

- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

Gli strumenti di tutela, oltre che dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. sono previsti nei singoli regolamenti previsti ai seguenti collegamenti:

<http://ordineavvocati.lecco.it/documenti/modulistica-varia/>

<http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/i-regolamenti-di-attuazione>

In caso di mancata risposta riguardo un'istanza di accesso agli atti è possibile anche rivolgersi al difensore civico con le modalità previste al seguente collegamento:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/tutela-consumatori-e-utenti/ser-difensore-regionale-rec>

- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

non sono attivi servizi on line.

- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 33/2013;

attualmente è possibile pagare con contanti, assegni e Pos. Per il pagamento della quota annua è attivo il sistema PagoPA, sul sito sono state pubblicate le linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Il potere in caso d'inerzia è attribuito al Presidente dell'Ordine, avvocato Antonio Corti, contattabile ai seguenti indirizzi: Studio Via Leonardo da Vinci, 15 – Lecco – Tel. 0341/363448, Fax 0341/285545, e-mail: [antonio.corti@bonaitieassociati.it](mailto:antonio.corti@bonaitieassociati.it), pec: [antonio.corti@lecco.pecavvocati.it](mailto:antonio.corti@lecco.pecavvocati.it).



La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

## ▪ Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS.

attualmente è possibile pagare con contanti, assegni e Pos. E' in corso di attivazione il sistema PagoPa, le cui modalità saranno immediatamente pubblicate sulla pagina di amministrazione trasparente del sito non appena attivato.

\* \* \*

Quale ulteriore indicatore, nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblicare e aggiorna periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati.

## Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPCT	RPCT	31 gennaio
	Atti a valenza generali per gli iscritti	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	15 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti		entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi concorso per la selezione del personale		Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 5 giorni dall'approvazione
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara (se applicabile)	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 3 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tesoreria	entro 10 giorni dall'approvazione





Pagamenti	Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio	Segreteria generale - Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
	Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali	Ufficio amministrativo su comunicazione dell'interessato	entro il 30 giugno

## 10. COMUNICAZIONE E ACCESSO CIVICO

### 10.1. Iniziative di comunicazione all'interno dell'Ente

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti della Sezione ai componenti del Consiglio dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del PTPCT.

### 10.2 Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Come già indicato la sezione viene definitivamente adottata dall'Ordine quale parte del PTPCT e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente

### 10.3 Accesso Civico

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "*documento, informazione o dato*" detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie come:

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
- con l'emanazione del D.Lgs.33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.
- Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando il D.Lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente".

Pertanto, con il nuovo accesso generalizzato:

- Basta un'istanza senza motivazione
- Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.



33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di accesso civico “e accesso generalizzato pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.

<https://ordineavvocati.lecco.it/ordine/amministrazione-trasparente/accessi-agli-atti/>

Le richieste di accesso civico e di accesso generalizzato possono essere inviate all'indirizzo pec:

[ord.lecco@cert.legalmail.it](mailto:ord.lecco@cert.legalmail.it)

Per completezza di informazione sul sito dell'Ente sono altresì pubblicate le Linee Guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016 le quali contengono uno specifico allegato contenente la “Guida Operativa all'accesso generalizzato” a cui si rimanda.

<http://ordineavvocati.lecco.it/LINEE%20GUIDA%20delibera%201309-2016.pdf>

È obiettivo di Codesto Ente procedere alla pubblicazione di un regolamento unitario sull'esercizio del diritto di accesso.



## **PARTE SPECIALE:**

### **MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI**

Le attuali risorse (umane, finanziarie e strumentali) dell'Ordine consentono di concentrarsi principalmente, se non in via esclusiva, sulle attività che attengono il quotidiano svolgimento dell'attività dell'Ente.

Valgono le osservazioni già svolte nella parte delle considerazioni generali della Relazione pubblicata dal RPCT entro il termine del 31 gennaio 2019.

Stante la difficile applicazione della normativa nel suo complesso in considerazione della natura "non economica" dell'Ente, il RPCT, in un'ottica di integrazione, di continuo miglioramento e di incremento dell'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistematico in costante aderenza ed adeguamento alla normativa, in ottemperanza a quanto previsto dalle novelle normative di cui si è dato conto nella parte generale nonché al fine di recepire le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense, intende migliorare la mappatura dei processi coniugandola con l'individuazione delle misure di prevenzioni sempre più aderenti alla particolare natura dell'Ente.

Le misure che seguono, ricalcano, pertanto, in parte quelle già delineate nel Piano 2018 – 2020 e precedenti.

Per il futuro il RPCT, nell'ambito delle risorse (umane, finanziarie e strumentali dell'Ordine) e compatibilmente con le ridotte dimensioni dell'Ente, cercherà di coordinare e applicare al meglio la normativa.

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori
Attività consultiva	Pareri sulla normativa	Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF	Soggetti <del>isotti</del> <del>afaboo</del> esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una <del>situazione di vantaggio</del> o di svantaggio	Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli- delibera Consigliere a seguito di valutazione collegiale	Rotazione dei responsabili dell'istruttoria	Consiglio	Rotazione periodica (semestrale e annuale) dei responsabili (SI/NO)
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 1 (più elevata)	Consiglio	% di quesiti di priorità 1 per i quali sono stati rispettati i tempi
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 2	Consiglio	% di quesiti di priorità 2 per i quali sono stati rispettati i tempi
							Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Consiglio	Pareri pubblicati/quesiti ricevuti
							Reingegnerizzazione dei processi di gestione dei quesiti	Consiglio	Data entro cui attivare le procedure di ricezione automatica dei quesiti e realizzare la banca dati Data entro cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta
Attività deliberante	Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti	Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge	Soggetti <del>isotti</del> <del>afaboo</del> esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da del personale e del segretario.. Standardizzazione del processo	Definizione di livelli di priorità degli atti.	Consiglio	Data entro la quale definire i livelli di priorità
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali	Consiglio	% di segnalazioni di priorità 1 per i quali sono stati rispettati i tempi
Attività di vigilanza e	Vigilanza e controllo d'ufficio	Vigilanza diretta sul corretto assolvimento degli obblighi degli iscritti (avvocati e praticanti), non di natura deontologica a far data dal 1.1.2015	Soggetti esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sulla permanenza dei requisiti Individuazione di criteri standardizzati per l'attività di verifica dell'attività dei praticanti	Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare)	Pubblicazione preventiva <del>delle attività</del> <del>ndiverifica</del> <del>controllo</del> Sistema di controllo plurisoggettivo con doppio visto	Consiglio	Pubblicazione preventiva rispetto all'avvio dell'attività di vigilanza (SI)



ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori
Attività consultiva qualificata	Liquidazione parcelle	Pareri Ai sensi dell'art. 13 comma 9 Legge n. 247/2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze spettanti. Incertezza nei criteri di quantificazione. Effettuazione di istruttoria parziale per favorire l'interesse del professionista. Valutazione erronea circostanze e documenti.	Adozione di un regolamento e procedimentalizzazione ai sensi della legge 241/90. Istituzione di una commissione all'interno della quale le istanze sono assegnate a turno dal responsabile.  Sistema di controllo su più livelli, con redazione della motivazione da parte dell'incaricato e discussione con delibera collegiale del Consiglio.; contrattidittorio con il privato laddove richiesto.	raccolta e rendicontazione dei pareri di congruità al fine di disporre di parametri di confronto.	Consiglio	
							Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990	Consiglio	Data entro cui attivare le procedure di ricezione automatica in via digitale della richiesta
									Data entro cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta
ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori
Attività in materia di formazione	Accreditamento corsi e convegni e riconoscimento crediti formativi	Riconoscimento dei crediti formativi	Organismi, associazioni, anche costituiti in forma di società	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Accreditamento in carenza dei presupposti Accreditamenti ad eventi non meritevoli; mancata valutazione delle richieste di autorizzazione per inadeguatezza dei controlli. mancata o impropria attribuzione di crediti formativi agli iscritti.	Assegnazione della pratica al Responsabile, previa istruttoria del personale dipendente; Predisposizione di modulistica standard sul sito contenente le informazioni da trasmettere per l'accreditamento. Attribuzione dei crediti in base a software del CNF in coerenza con il regolamento nazionale.	Predisposizione di un regolamento interno, con previsione di presupposti specifici per accreditamento eventi e riconoscimento dei crediti.  Verifiche a campione sull'effettiva durata dell'evento e sulla posizione relativa ai crediti degli iscritti mediante sistema software "Riconosco".  Pubblicazione sul sito dell'evento e dei costi sostenuti.	Consiglio	
						Sistema di controllo consiliare.	Controlli a campione sugli "enti terzi" che erogano formazione.		



<b>Attività in materia di conciliazione</b>	Conciliazione tra Colleghi e soggetti terzi	Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale	Isritti e soggetti terzi	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio.  Omissione (art. 328 c.p.).	Conciliazioni che avvantaggiano l'iscritto	Assegnazione a singolo consigliere  Coadiuvato da un secondo Consigliere.	Eliminazione della competenza gestionale di tipo monocratico e affidamento della questione ad una commissione	Consiglio	
---	---	--	--------------------------	---	--	---	---	-----------	--

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori
<b>Attività in materia di reclutamento del personale</b>	Selezione		Candidati alla selezione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'obbligo di vincolo	Incarico a commissione esterna; Istituzione di un concorso pubblico.	Al momento non è prevista nessuna misura implementativa,	Consiglio	



Attività in materia di conferimento incarichi (*)	Individuazione dell'incaricato		Soggetti interessati al conferimento dell'incarico	Idem	Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati  Assegnazione in violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza.	Assegnazione in sede Consiliare o mediante individuazione di RUP	Predisposizione di un sistema di selezione tra sulla base di criteri predefiniti ed in base ad estrazione a sorte ed a rotazione su un'ampia rosa. Predisposizione di misure di trasparenza mediante pubblicazione delle liste e delle nomine sul sito. Decisione collegiale. Misure di trasparenza sui compensi con pubblicazione preventiva dei compensi ipotetici . Verifica potenziale conflitto d'interesse	Consiglio/	
---	--------------------------------	--	--	------	--	--	--	------------	--



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO – Corso P. Sposi 27-F - Tel. 0341/368210 Fax 0341/360683 - [www.ordineavvocati.lecco.it](http://www.ordineavvocati.lecco.it)